



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 449 / 2022

DEL 05/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU NUOVO SERVER DEDICATO ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione consigliere n. 6 del 08/02/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo a norma di legge;
- con deliberazione consigliere n. 5 del 08/02/2022 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2022/2024;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15.02.2022 ad oggetto "*Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024*";

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Premesso che:

- i dipendenti comunali sono tenuti a presenziare sul posto di lavoro timbrando, personalmente, il cartellino che rileva la loro presenza;
- che il sistema di rilevazione presenze è elettronico, composto da un timbratore connesso con un server dedicato attraverso un software che integra anche le richieste di permessi e di ferie;
- che tale software è stato fornito dalla ditta SOFTER GROUP srl con sede in Milano – P.IVA 04439930969;

Considerato che tale software necessita periodicamente o straordinariamente di servizio di assistenza fornita da una ditta specializzata;

Premesso che con propria determinazione n. 123 del 07/05/2021 veniva affidato alla società Softer Group (P.IVA/C.F. 04439930969), con sede in Milano, il servizio di *“assistenza biennale per il sistema di rilevazione presenze su nuovo server dedicato 2021/2022”*, società con qualifiche e professionalità necessarie per l'effettuazione di tale servizio, avendo esperienza pluriennale nel settore;

Considerato che:

- negli anni precedenti analoga attività è stata svolta dalla società in essere, con esiti positivi e senza nessun rilievo da parte dell'Ente;
- la suddetta società è dotata della necessaria esperienza e di idonea struttura organizzativa e tecnologica;

Ritenuto di affidare per l'annualità 2023 i servizi summenzionati alla medesima società per omogeneità nella gestione dei dati e, nello specifico:

- servizio di assistenza per il sistema di rilevazione presenze;
- manutenzione per n. 2 terminali di rilevazione presenze;

Considerata

- l'opportunità di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere o forniture di importo non elevato;
- che, in ragione dell'esiguità delle somme oggetto di affidamento, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe rallentamento dell'azione amministrativa con dispendio di risorse e tempi;

Dato atto che:

- l'articolo 36, comma 2°, lettera "a", del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, si può procedere ad un "affidamento diretto adeguatamente motivato";
- Secondo le direttive ANAC, è possibile l'affidamento diretto adeguatamente motivato, in favore dell'operatore uscente, in presenza dei seguenti tre presupposti:
 - grado di soddisfazione maturato
 - competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel relativo settore di mercato
 - qualità della prestazione
- gli indicati presupposti sono integralmente presenti nella fattispecie in quanto l'operatore economico ha sempre fornito una prestazione di alta professionalità e adeguata alle necessità ad un prezzo congruo ed è sempre disponibile a soddisfare rapidamente le esigenze che si manifestano;

Valutata l'offerta economica congrua e vantaggiosa, come da preventivo di spesa della società acquisito al protocollo dell'ente con registrazioni protocollo nn.15095/2022 e 15398/2022;

Preso atto che l'offerta economica proposta dall'operatore economico per il servizio in essere risulta la medesima rispetto al costo sostenuto dall'ente in precedenza, vista la continuativa e proficua collaborazione con l'ente;

Rilevato che, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo sopra richiamato soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato;

Preso atto altresì che l'affidamento in questione, secondo quanto disposto dal citato art. 36, del D.Lgs. 50/2016, postula, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto, quindi, per quanto già in precedenza asserito ed anche in considerazione dell'importo della spesa, di poter procedere alla stessa in economia, mediante affidamento diretto così come disposto dall'art. 36, del D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti";

Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare per l'anno 2023 la somma di euro 2.500,00 oltre a oneri I.V.A. 22% per un totale di euro 3.050,00, come da preventivo sopra richiamato;

Dato atto che la somma sopra determinata trova giusta copertura ai capitoli 10301031160 e 10301031170 del bilancio 2022/2024 esigibilità 2023, che presentano la necessaria disponibilità;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Rilevato altresì che a far data dal 1 gennaio 2019 questa Amministrazione, per effetto dell'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, a modifica dell'art. 1, commi 502 e 503 della legge n. 208 del 2015, che a sua volta ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 non è più tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle

relative procedure, per gli acquisti di beni (forniture) e servizi di importo sino ad euro 4.999,99;

Preso atto altresì dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 11-09-2020 n. 120 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni);*

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal CIG n. **ZAB38E8A9C**;

Preso atto dell'attestazione attestante la regolarità contributiva della ditta (DURC Numero Protocollo INPS_33536848 Data richiesta 11/11/2022 Scadenza validità 11/03/2023);

Dato atto che non sussistono rischi di interferenza e che in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare il servizio di assistenza per il sistema di rilevazione presenze composto da un canone per servizio hosting e manutenzione su server dedicato pari a € 1.000,00 oltre IVA al 22% e canone per servizio Time-Out comprensivo di manutenzione per n. 2 terminali di rilevazione presenze al costo di € 1.500,00 oltre IVA al 22% alla società Softer Group (P.IVA /C.F. 04439930969), con sede in Milano, come da preventivo acquisito al protocollo dell'ente con registrazioni protocollo nn.15095/2022 e 15398/2022;
- 3) di imputare la spesa di euro 2.500,00 oltre a oneri I.V.A. 22% per complessivi euro 3.050,00 ai capitoli 10301031160 e 10301031170 del bilancio 2022/2024 esigibilità 2023, che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.
- 7) di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 05/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)